

Testo originale

Criteri Attuativi
Per l'applicazione dell'art.7 delle N.T.A.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 12.12.2012

I presenti criteri attuativi sono finalizzati a dare corretta interpretazione dell'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio e in particolare a disciplinare i disposti dell'art 7.1 riguardo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 1 – Reperimento dei posti auto destinati alla clientela

Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compreso il trasferimento di attività esistenti o il subentro nella gestione di attività, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5,00x2,50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto).

In caso di ogni subentro nella gestione di attività, dovrà essere dimostrata la disponibilità effettiva di posti auto fisicamente disponibili o non fosse presentata comprova dell'avvenuto pagamento della loro monetizzazione, dovrà essere dato luogo alla loro monetizzazione, qualora ammessa dal PGT e dalle presenti norme.

I posti auto potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto.

È ammessa la monetizzazione di tali spazi esclusivamente nel nucleo di antica formazione e nelle aree a più elevata densità di attività di somministrazione contigue allo stesso, ove venga dimostrata l'impossibilità del loro reperimento. L'area ove è consentita tale possibilità è quella indicata nella planimetria allegata al presente atto. La monetizzazione è ammessa nelle aree comprese all'interno di un Piano Attuativo ai sensi del PRG previgente o di Ambito di Trasformazione ai sensi del PGT vigente.

Art.2 – Importo unitario per la monetizzazione dei posti auto

L'importo unitario di monetizzazione dei posti è fissato in 1.000,00 (mille/00) euro. A questo importo andranno applicati i moltiplicatori e i correttivi come stabiliti dai successivi articoli.

Art.3 – Importi per la monetizzazione dei posti auto

Nei casi in cui è ammessa la monetizzazione dei posti auto, come specificato all'art. 1, si applicheranno i seguenti criteri:

Monetizzazione di 1 posto auto	Importo pari al 200% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto fino a 3	Importo pari al 100% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto da 4 in poi	Importo pari al 50% dell'importo unitario indicato all'art.2

Esempio di monetizzazione (se ammessa dalle norme):

- Attività con superficie destinata alla clientela pari a 15 mq: (pagamento del 200% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 15 mq e minore o uguale a 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il primo x 100% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (3 posti auto x 100% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il quarto x 50% dell'importo unitario).

Articolo 4 – Definizione di subentro

Il caso di subentro richiamato all'art. 1 riguarda l'insediamento di una nuova azienda. Non sono considerati subentro in casi di affitto di azienda o di successione da parte degli eredi nella titolarità dell'azienda.

Esempio:

Insedimento di una nuova azienda, o trasferimento di una azienda avente già altrove sede nel Comune, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro avvenuta monetizzazione: è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.

Insedimento di un gestore mediante affitto d'azienda o subentro nell'azienda di uno o più eredi a seguito di successione ereditaria, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro avvenuta monetizzazione: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.

Nei casi in cui l'avente titolo dimostri che i locali abbiano reperito parcheggi o che è già avvenuta la loro monetizzazione ai sensi delle presenti norme: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.

Testo con evidenziate le modifiche

In segno barrato sono evidenziate le parti di testo da eliminare, mentre in carattere rosso sono evidenziate le nuove parti del testo

Criteria Attuativi

Per l'applicazione dell'art.7 delle N.T.A.

Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____.

I presenti criteri attuativi sono finalizzati a dare corretta interpretazione dell'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio e in particolare a disciplinare i disposti dell'art 7.1 riguardo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 1 – Reperimento dei posti auto destinati alla clientela

Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che prevedono il servizio al tavolo, ~~ivi compreso il trasferimento di attività esistenti o il subentro nella gestione di attività~~, che si insedieranno su tutto il territorio comunale di Sarnico, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5,00x2,50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto).

~~In caso di ogni subentro nella gestione di attività, dovrà essere dimostrata la disponibilità effettiva di posti auto fisicamente disponibili o non fosse presentata comprova dell'avvenuto pagamento della loro monetizzazione, dovrà essere dato luogo alla loro monetizzazione, qualora ammessa dal PGT e dalle presenti norme.~~

I posti auto da reperire dovranno essere asseverati all'uso pubblico, potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto.

~~È ammessa la monetizzazione di tali spazi esclusivamente nel nucleo di antica formazione e nelle aree a più elevata densità di attività di somministrazione contigue allo stesso, ove venga dimostrata l'impossibilità del loro reperimento. L'area ove è consentita tale possibilità è quella indicata nella planimetria allegata al presente atto. La monetizzazione è ammessa nelle aree comprese all'interno di un Piano Attuativo ai sensi del PRG previgente o di Ambito di Trasformazione ai sensi del PGT vigente.~~

Il reperimento dei posti auto non è richiesto per tutte quelle nuove attività che verranno insediate negli ambiti ricadenti in "Ambito con planivolumetrico definito" e "Ambiti di Trasformazione" individuati nella tavola 13.1 del PdR del vigente PGT, in quanto il reperimento dei parcheggi è assolto nei relativi Piani Attuativi.

In caso di ogni subentro nella gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto nel territorio del Comune, non è richiesto il reperimento di nuovi parcheggi.

Nel caso di spostamento di attività già esistenti in nuovi locali, dove non erano presenti tali tipo di attività, dovranno essere reperiti i parcheggi.

Nel caso in cui le attività già esistenti dovessero ampliare la superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il reperimento dei parcheggi sarà dovuto solamente sulla parte d'incremento della superficie di somministrazione.

Art.2 – Importo unitario per la monetizzazione dei posti auto

L'importo unitario di monetizzazione dei posti è fissato in 1.000,00 (mille/00) euro. A questo importo andranno applicati i moltiplicatori e i correttivi come stabiliti dai successivi articoli.

Art.3 – Importi per la monetizzazione dei posti auto

Nei casi in cui è ammessa la monetizzazione dei posti auto, come specificato all'art. 1, si applicheranno i seguenti criteri:

Monetizzazione di 1 posto auto	Importo pari al 200% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto fino a 3	Importo pari al 100% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto da 4 in poi	Importo pari al 50% dell'importo unitario indicato all'art.2

Esempio di monetizzazione (se ammessa dalle norme):

- Attività con superficie destinata alla clientela pari a 15 mq: (pagamento del 200% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 15 mq e minore o uguale a 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il primo x 100% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (3 posti auto x 100% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il quarto x 50% dell'importo unitario).

Articolo 4 – Definizione di subentro

~~Il caso di subentro richiamato all'art. 1 riguarda l'insediamento di una nuova azienda. Non sono considerati subentro in casi di affitto di azienda o di successione da parte degli eredi nella titolarità dell'azienda.~~

Si definisce subentro il caso in cui l'azienda titolare della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande venga:

- ceduta a terzi;
- data in gestione mediante affitto d'azienda;
- subentro nell'azienda di uno o più eredi a seguito di successione ereditaria.

Esempio:

~~Insediamento di una nuova azienda, o trasferimento di una azienda avente già altrove sede nel Comune, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro avvenuta monetizzazione: è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.~~

~~Insediamento di un gestore mediante affitto d'azienda o subentro nell'azienda di uno o più eredi a seguito di successione ereditaria, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro avvenuta monetizzazione: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.~~

~~Nei casi in cui l'avente titolo dimostri che i locali abbiano reperito parcheggi o che è già avvenuta la loro monetizzazione ai sensi delle presenti norme: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.~~

Nuovo testo modificato

Criteri Attuativi
Per l'applicazione dell'art.7 delle N.T.A.
Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____.

I presenti criteri attuativi sono finalizzati a dare corretta interpretazione dell'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio e in particolare a disciplinare i disposti dell'art 7.1 riguardo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 1 – Reperimento dei posti auto destinati alla clientela

Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che prevedono il servizio al tavolo, che si insedieranno su tutto il territorio comunale di Sarnico, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5,00x2,50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto).

I posti auto da reperire dovranno essere asseverati all'uso pubblico, potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto.

È ammessa la monetizzazione di tali spazi, ove venga dimostrata l'impossibilità del loro reperimento.

Il reperimento dei posti auto non è richiesto per tutte quelle nuove attività che verranno insediate negli ambiti ricadenti in "Ambito con planivolumetrico definito" e "Ambiti di Trasformazione" individuati nella tavola 13.1 del PdR del vigente PGT, in quanto il reperimento dei parcheggi è assolto nei relativi Piani Attuativi.

In caso di ogni subentro nella gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto sul territorio del Comune, non è richiesto il reperimento di nuovi parcheggi.

Nel caso di spostamento di attività già esistenti in nuovi locali, dove non erano presenti tali tipo di attività, dovranno essere reperiti i parcheggi.

Nel caso in cui le attività già esistenti dovessero ampliare la superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il reperimento dei parcheggi sarà dovuto solamente sulla parte d'incremento della superficie di somministrazione.

Art.2 – Importo unitario per la monetizzazione dei posti auto

L'importo unitario di monetizzazione dei posti è fissato in 1.000,00 (mille/00) euro. A questo importo andranno applicati i moltiplicatori e i correttivi come stabiliti dai successivi articoli.

Art.3 – Importi per la monetizzazione dei posti auto

Nei casi in cui è ammessa la monetizzazione dei posti auto, come specificato all'art. 1, si applicheranno i seguenti criteri:

Monetizzazione di 1 posto auto	Importo pari al 200% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto fino a 3	Importo pari al 100% dell'importo unitario indicato all'art.2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto da 4 in poi	Importo pari al 50% dell'importo unitario indicato all'art.2

Esempio di monetizzazione (se ammessa dalle norme):

- Attività con superficie destinata alla clientela pari a 15 mq: (pagamento del 200% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 15 mq e minore o uguale a 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il primo x 100% dell'importo unitario);
- Attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (3 posti auto x 100% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il quarto x 50% dell'importo unitario).

Articolo 4 – Definizione di subentro

Si definisce subentro il caso in cui l'azienda titolare della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande venga:

- *ceduta a terzi;*
- *data in gestione mediante affitto d'azienda;*
- *subentro nell'azienda di uno o più eredi a seguito di successione ereditaria.*